



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)  
dal Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)  
dal Ministro dello sviluppo economico (GIORGETTI)  
e dal Ministro della transizione ecologica (CINGOLANI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 2021**

Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	11
Disegno di legge .....	»	17
Testo del decreto-legge .....	»	18

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2001, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, il quale si compone dei seguenti articoli.

*Articolo 1. – (Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico)*

La disposizione persegue la finalità di contenere gli effetti dell'imminente aumento delle bollette elettriche previsto per il mese di ottobre 2021. In particolare, il comma 1 conferma, anche per il quarto trimestre 2021, la misura, già prevista per il terzo trimestre dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (cosiddetto decreto « sostegni-bis »), volta a contenere gli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) anche mediante l'abbattimento degli oneri di sistema, che rappresentano circa il 30 per cento dei costi in bolletta. A tal fine il comma 1, lettera a), destina una quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), di competenza del Ministero della transizione ecologica deputate al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica e che, in assenza del presente intervento normativo, graverebbero su specifiche componenti tariffarie dell'energia (cosiddetti « oneri generali pagati in bolletta »). In aggiunta a quelle di cui al comma 1, lettera a), e per le medesime finalità, il comma 1, lettera b), trasferisce, en-

tro il 15 dicembre 2021, ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Ulteriormente rispetto a quanto previsto dal comma 1, il comma 2 dispone che l'ARERA provveda ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, dispone il trasferimento alla CSEA per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, di ulteriori risorse. In sostanza, tale intervento azzerà le aliquote relative agli oneri generali di sistema per le categorie che riceverebbero maggiore nocimento dagli aumenti delle bollette elettriche previsti per il quarto trimestre 2021. Si tratta, in particolare delle piccole utenze, che comprendono non solo quelle domestiche, ma anche quelle non domestiche in bassa tensione (fino a 16,5 kW), come ad esempio negozi, piccole e medie imprese, attività artigianali, commerciali o professionali, capannoni e magazzini.

*Articolo 2. – (Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale)*

Il comma 1 prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento alle somministrazioni di gas metano per gli usi civili e industriali, al fine di mitigare gli aumenti del costo del gas che si verificheranno nei prossimi mesi di ottobre, novembre e dicembre a causa di congiunture internazionali.

A tali fini, gli usi civili e industriali del gas metano sono individuati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del testo unico delle di-

sposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

In base alla normativa in vigore dal 1° gennaio 2008, l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili è determinata sulla base di scaglioni di consumo. In particolare, l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, armonizzando le disposizioni IVA con quelle previste in materia di accise, ha modificato il numero 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevedendo l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento per la somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui (riferiti all'anno solare). Per i consumi per uso civile, eccedenti il predetto limite, si applica l'aliquota del 22 per cento.

I consumi di gas metano per uso industriale sono ordinariamente assoggettati all'aliquota IVA del 22 per cento, ad eccezione di quanto previsto dal n. 103) della tabella A, parte III, allegata al medesimo decreto legislativo n. 633 del 1972, che assoggetta all'aliquota IVA del 10 per cento le somministrazioni per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili.

L'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento riguarda, pertanto, sia le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 10 per cento sia a quelle per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 22 per cento. La riduzione di aliquota si applica in via temporanea, limitatamente alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per suddetti consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.

Il comma 2, al fine di contenere, per il quarto trimestre 2021, gli effetti degli au-

menti dei prezzi nel settore del gas naturale, prevede l'azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema del gas. A tale fine sono trasferite, entro il 15 dicembre 2021, le necessarie risorse alla CSEA.

*Articolo 3. - (Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale con il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas)*

La disposizione rafforza, per il trimestre ottobre-dicembre 2021, le agevolazioni relative alle tariffe elettriche già riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute.

In particolare, la norma demanda all'ARERA la rideterminazione del *bonus* sociale elettrico e del gas in misura tale da sterilizzare completamente gli aumenti delle bollette per le categorie più svantaggiate.

La misura si rivolge a coloro che versano in particolari condizioni di disagio economico, fisico e sociale (platea di circa 3,5 milioni di famiglie), ed in particolare a famiglie con ISEE fino a 8.265 euro, famiglie numerose (con più di tre figli) con ISEE fino a 20.000 euro, percettori di reddito o pensione di cittadinanza, clienti domestici affetti da grave malattia o clienti domestici presso i quali vive un soggetto costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali salvavita.

*Articolo 4. - (Abrogazione e modifica di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi)*

L'articolo 4 prevede, al comma 1, l'abrogazione delle seguenti disposizioni, elencate nell'Allegato 1:

*n. 1 (abrogazione dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188)*

Le disposizioni normative che si abrogano disciplinano la rintracciabilità dei prodotti da

tabacco e la legittimazione della loro circolazione nei confronti dei consumatori conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

Nelle more del recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva, l'articolo 1 del decreto legislativo n. 188 del 2014 prevedeva che, con apposito regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fossero adottate le suddette disposizioni. Tale regolamento non è mai stato adottato.

Tuttavia, successivamente al 2014 e alle disposizioni sopra richiamate, è intervenuto il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, che ha espressamente recepito la direttiva europea 2014/40/UE e ha previsto l'applicazione, a decorrere dal 20 maggio 2019, delle relative disposizioni sulla medesima materia. In particolare, il capo II del decreto legislativo n. 6 del 2016 è relativo alla etichettatura e al confezionamento dei prodotti del tabacco. Ciò rende chiaramente superata l'esigenza della adozione del provvedimento attuativo previsto dai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188. Pertanto, vengono abrogati il citato comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 188 del 2014 e, di conseguenza, i correlati commi 6 e 7.

*n. 2 (abrogazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93)*

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 93 del 2016 dispone che: « Con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, anche sulla base degli esiti di approfondimenti da effettuare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dagli uffici dell'amministrazione economico-finanziaria in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e sentiti i Ministeri interessati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli interventi da realizzare e le modalità da seguire per la razionalizzazione delle procedure contabili e per il miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata nel rendiconto generale dello Stato, anche con riguardo alla determinazione ed alle variazioni dei residui attivi, nell'ottica del potenziamento del bilancio di cassa e dell'avvicinamento del concetto di accertamento a quello di riscossione ».

La norma in esame abroga il citato articolo 4 in quanto le disposizioni in esso contenute risultano superate dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, recante Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, con l'introduzione del nuovo concetto di accertamento per le entrate dello Stato. Le attività indicate dal citato articolo 4 sono infatti state avviate nell'ambito della sperimentazione del nuovo accertamento e il regolamento previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 93 del 2016 è stato sostituito dalla previsione del decreto del Presidente della Repubblica di revisione del regolamento di contabilità di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 2018.

*n. 3 (abrogazione del comma 1 dell'articolo 51 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120)*

La disposizione in esame:

– prevede l'individuazione, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31 dicembre 2020,

di interventi finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (per i quali, quindi, è prevista la verifica di assoggettabilità a VIA ovvero la valutazione di impatto ambientale di competenza statale);

- disciplina, in relazione a tali interventi, una procedura specifica, che prevede la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, finalizzata a stabilire, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, se essi debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, a valutazione di impatto ambientale, ovvero non rientrino nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 del medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per le quali è necessaria rispettivamente la verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA.

Al riguardo si precisa che il comma 9 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, richiamato dall'articolo 51 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, prevede il cosiddetto « *pre-screening* » ovvero una procedura preliminare finalizzata a individuare la procedura necessaria ai fini della valutazione dell'impatto ambientale per le modifiche dei progetti. Tale disposizione, prevede, in particolare, che « Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi infor-

mativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito *internet* istituzionale. ».

Orbene, alla luce delle misure di semplificazione introdotte successivamente dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale, finalizzate a ridurre la tempistica dei relativi procedimenti nonché dirette a semplificare e accelerare il relativo iter istruttorio, si ritiene che le previsioni di cui al comma 1 del citato articolo 51 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, possano ritenersi superate e, pertanto, possano essere abrogate.

In particolare, in considerazione di quanto disposto dall'articolo 18 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 si ritiene che la procedura prevista dal citato articolo 51 possa ragionevolmente ritenersi assorbita nella procedura disciplinata dal citato articolo 18, che introducendo il comma 9-bis all'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che: « nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9 ».

*n. 4 (abrogazione del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)*

Viene abrogato l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107, secondo il quale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono adottati uno o più regolamenti, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recanti criteri di definizione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e parametri di riparto dello stesso alla luce della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità certificata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica.

I criteri cui fa riferimento la norma sono già presi in considerazione nella circolare annuale di assegnazione del contingente ATA. Pertanto, il Ministero già da tempo attua in via amministrativa quanto prescritto dalla disposizione in argomento.

*n. 5 (abrogazione del comma 468 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145)*

La norma dispone che, a partire dal 2020 e con frequenza biennale, siano attualizzati gli *standard* organizzativi delle strutture e dei percorsi degli istituti tecnici superiori, nonché i criteri di valutazione dei piani di attività realizzati con « decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ». Al riguardo, preme evidenziare che in data 20 lu-

glio 2021 è stata approvata alla Camera dei deputati la proposta di legge atto Camera n. 544 recante ridefinizione della missione e dell'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, ora all'esame del Senato (atto Senato n. 2333). Il disegno di legge reca una riforma complessiva del sistema degli istituti tecnici superiori, ragione per la quale la necessità dell'adozione dei decreti attuativi di cui all'articolo 1, comma 468, della legge n. 145 del 2018, è ormai superata. Per le ragioni esposte si abroga l'articolo 1, comma 468, della legge n. 145 del 2018. In ogni caso, anche in assenza della nuova disciplina, non si viene a creare alcuna lacuna normativa in quanto la scelta di accorpere gli istituti già esistenti o di ridisegnarne gli standard organizzativi rientra nella discrezionalità della Amministrazione.

*n. 6 (abrogazione del comma 7-ter dell'articolo 74 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)*

La norma che viene abrogata prevede l'aggiornamento della disciplina regolamentare vigente in materia di reclutamento e di accesso alla qualifica dirigenziale e agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Con il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, si è intervenuti sulla disciplina del reclutamento dei dirigenti introducendo diverse novelle al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si tratta, in particolare, delle misure di cui all'articolo 3, commi 3, 3-bis e 4, del decreto-legge n. 80 del 2021, che introducono modalità e procedure nuove, sia sotto il profilo del metodo che del contenuto, che rendono superflua l'adozione del regolamento nei termini in cui era stato previsto al momento (seppure recente) della sua introduzione.

*n. 7 (abrogazione del comma 146 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

Si abroga l'articolo 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in quanto l'adempimento ivi previsto è stato superato dalle modifiche introdotte con il decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021 e, precisamente, dall'articolo 1, commi 3, 4 e 17-bis. Tali norme prevedono che i bandi di concorso per il reclutamento siano pubblicati come documenti in formato aperto e organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Tale metodologia comporta una nuova modalità operativa del portale del reclutamento che assorbe e supera l'adempimento in questione.

*n. 8 (abrogazione del comma 51 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107)*

Si prevede l'abrogazione della disposizione che demanda ad un regolamento ministeriale la definizione dei criteri per il riconoscimento, da parte delle singole università, dei crediti acquisiti dagli studenti a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori.

La disposizione si è rivelata di difficile attuazione in considerazione della sua sostanziale incompatibilità con il quadro ordinamentale di riferimento, anche in relazione ai seguenti principi di rilievo costituzionale e di derivazione sovranazionale.

Il regolamento previsto dalla norma che si abroga non tiene conto del principio di autonomia degli atenei, sancito all'articolo 33, sesto comma, della Costituzione, in attuazione del quale, con particolare riferimento al riconoscimento dei crediti, vige la norma generale dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che assegna ai singoli atenei la possibilità del riconoscimento dei crediti essendo la relativa valutazione necessariamente connessa a una indagine concreta

sul percorso formativo già svolto dallo studente e alla sua effettiva interrelazione con il corso di laurea nel cui ambito i crediti formativi andrebbero riconosciuti.

Il principio di autonomia degli atenei è, peraltro, ulteriormente desumibile dalle disposizioni di rango sovranazionale che regolano la materia affine a quella di cui alla misura in argomento, del riconoscimento dei titoli esteri. Al riguardo, si fa presente, in particolare, che la legge 11 luglio 2002, n. 148, con la quale è stata ratificata la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ha disposto che la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle università e agli istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia (articolo 2).

Il comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto-legge è volto a modificare il procedimento con cui devono essere disciplinati il corso di laurea in scienze della formazione primaria e il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, rinviando a quanto già previsto per analoghi corsi. La disposizione ha la finalità di favorire l'attuazione delle misure introdotte dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (rubricato: « Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria »), modificando il comma 5 del citato articolo, che indicava modalità attuative non coerenti con le regole del sistema universitario e comunque tali da non consentire l'a-

dempimento delle innovazioni introdotte dal citato articolo 12.

Il comma 5 del predetto articolo 12, nella formulazione precedente alla presente modifica, prevedeva, infatti, che con decreto di natura regolamentare venissero definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di laurea in scienze della formazione primaria, anche con l'integrazione, in tutto o in parte, dei crediti formativi universitari (CFU) di cui al comma 3 dell'articolo 12, nonché i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, oltre ai crediti formativi necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione.

Con la presente modifica, si riconduce, invece, il meccanismo di adeguamento alle innovazioni introdotte dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 66 del 2017 e alle consuete modalità di definizione dell'ordinamento dei corsi di studio, rinvenibili nell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Tale ultima disposizione stabilisce, in particolare, che l'ordinamento dei corsi di studio sia definito dalle università, sulla base dei criteri generali individuati ai sensi del decreto, non regolamentare, indicato nel medesimo articolo 17, comma 95 (al riguardo va precisato che tali criteri generali - contenuti, allo stato nel decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 - si limitano ad individuare la tipologia dei titoli universitari e non la loro declinazione nei singoli corsi di studio).

Con la presente disposizione, dunque, si chiarisce che le università possono adeguare fin da ora l'ordinamento dei corsi di studio indicati nell'articolo 12 del decreto legislativo n. 66 del 2017 conformando i propri decreti rettorali (indicati al citato articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997 in ragione del rinvio ivi contenuto all'articolo

11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341) alle prescrizioni indicate al medesimo articolo 12.

Il comma 3 dell'articolo 4 proroga il termine di cui all'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. L'articolo 72, comma 3, prevede che sia emanato entro 120 giorni dalla propria entrata in vigore, previa comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), per la definizione delle modalità esecutive e dell'oggetto dei controlli radiometrici, nonché dei contenuti della formazione del personale addetto e delle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli effettuati da Paesi terzi. La disposizione deve essere peraltro letta alla luce della disciplina di riordino dei ministeri recata dal decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, per effetto della quale la competenza all'adozione del decreto sopra menzionato è da ritenersi attribuita al Ministro della transizione ecologica.

Lo stesso articolo 72, al comma 4 (così come novellato dapprima dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre

2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e successivamente dall'articolo 11-*undecies*, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87), dispone che nelle more dell'approvazione del decreto ministeriale di cui al richiamato comma 3, e comunque non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'allegato XIX al decreto legislativo n. 101 del 2020. A partire dal 1° ottobre 2021 troverà integralmente applicazione l'allegato XIX al decreto legislativo n. 101 del 2020.

L'applicazione dell'allegato XIX è tuttavia motivo di grande preoccupazione da parte dei soggetti interessati, che hanno al riguardo segnalato numerose criticità, tra le quali merita attenzione quella riguardante il significativo rallentamento delle attività portuali e aeroportuali, che andrebbe a incidere sul sistema logistico italiano, rendendolo meno concorrenziale rispetto ai *competitor* europei.

Lo schema di decreto del Ministero della transizione ecologica, di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 101 del 2020, frutto di condivisione sul piano tecnico da parte di tutte le amministrazioni interessate all'esito di una istruttoria particolarmente complessa, è stato trasmesso per l'acquisizione dei concerti e dei pareri previsti dalla norma attributiva del potere con

nota dell'Ufficio legislativo del medesimo Ministero del 17 settembre 2021, prot. n. 19838. L'esigenza di acquisire i predetti concerti e pareri, di comunicare lo schema di decreto alla Commissione europea e di curare gli ulteriori adempimenti legati alla natura regolamentare dell'atto (parere del Consiglio di Stato, comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, controllo preventivo della Corte dei conti) fa sì che l'adozione del decreto stesso non potrà avvenire entro il 30 settembre 2021, ragion per cui dopo tale data sarà integralmente applicato l'allegato XIX.

Al fine di consentire l'adozione del decreto ministeriale *in itinere*, mantenendo ferma la disciplina attualmente in vigore, si ritiene necessario novellare l'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo n. 101 del 2020, in merito al termine del 30 settembre 2021, fissando il nuovo termine al 30 novembre 2021. Nel frattempo, i controlli radiometrici continuerebbero a svolgersi con le modalità vigenti, che comunque sono in grado di assicurare la tutela della salute pubblica, dei lavoratori e del territorio.

#### Articolo 5. - (*Disposizioni finanziarie*)

La norma reca le disposizioni finanziarie del presente decreto-legge.

#### Articolo 6. - (*Entrata in vigore*)

La norma dispone l'entrata in vigore del presente decreto-legge.

**Art. 1 (Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico)**

**Comma 1.** La disposizione prevede il conferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali dei seguenti importi:

- **700 milioni di euro** specificamente destinati al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica che trovano copertura sulle tariffe dell'energia elettrica; a tale finalità è infatti utilizzata quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> del 2021 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero della transizione ecologica;
- **500 milioni di euro**, da trasferire entro il 15 dicembre 2021, senza specifico vincolo di destinazione.

Tali risorse saranno utilizzate anche al fine della riduzione delle pertinenti componenti della bolletta elettrica sulla base di provvedimenti adottati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, confermando anche per il quarto trimestre dell'anno 2021 le misure di contenimento degli aumenti del prezzo nel settore elettrico già previste, per il terzo trimestre dall'art. 5-bis d.l. n. 73 del 2021.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a **1,2 miliardi di euro per l'anno 2021**, si provvede ai sensi della norma di copertura finanziaria.

**Comma 2.**

Quale misura ulteriore rispetto a quella di cui al comma 1, si prevede che l'ARERA provveda ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, si prevede il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, di ulteriori risorse pari a 800 milioni di euro.

Considerando che i clienti domestici ammontano a circa 29,5 milioni e sono circa 6 milioni i clienti non domestici con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW, l'applicazione nel corso del III trimestre di quest'anno delle aliquote delle componenti Asos e Arim pubblicate con delibera 278/2021/R/com ha consentito di raccogliere un gettito pari a circa 470 M€ per i clienti domestici e a circa 330 M€ per i clienti non domestici.

Si può dunque ritenere che, senza alcuna modifica delle aliquote tariffarie, questi sarebbero i medesimi gettiti raccolti anche nel corso del IV trimestre di quest'anno, anche tenendo conto del possibile, da verificare, incremento di gettito legato all'aumento tendenziale dei consumi legati alla ripresa economica.

Ne consegue che, disponendo di 800 M€ provenienti dall'applicazione del decreto legge per il contenimento degli adeguamenti tariffari per il settore elettrico e del gas, sia possibile coprire completamente l'ammanto di gettito che deriverà dall'azzeramento delle aliquote Asos e Arim per tutti i clienti sopra indicati e come identificati nella norma.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 800 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi della norma di copertura finanziaria.

**Art. 2 (Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale)**

**Comma 1.** La disposizione riduce l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali.



Per quanto riguarda gli usi civili con la disposizione in esame si intende ridurre al 5% l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano, per un periodo di 3 mesi (ottobre-dicembre 2021), indipendentemente dallo scaglione di consumo.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione delle aliquote, si utilizzano i dati sui consumi delle famiglie del 2019 (fonte Istat), aggiornati al 2021 mediante le variazioni indicate nei documenti programmatici. Applicando le variazioni di aliquote ai suddetti consumi, si ottiene la variazione di gettito relativa ai consumi delle famiglie (547,4 milioni di euro).

Per tenere conto di tutti gli usi civili e non solo per quelli dei consumi delle famiglie, si incrementa la variazione di gettito delle sole famiglie di una percentuale pari al 5% che rappresenta il peso degli altri usi civili rispetto a quello delle famiglie.

Pertanto, gli effetti complessivi di tutti gli usi civili (famiglie e altri usi civili) sono pari a **574,7 milioni di euro nel 2021**.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota per gli usi industriali, sono stati utilizzati i dati Dogane 2020 sui consumi per usi industriali, ai quali viene applicato un prezzo medio per stimare il costo del gas dei 3 mesi. Tenendo conto che la maggioranza delle imprese possono detrarre l'IVA sugli acquisti, con effetti neutrali in termini finanziari, la stima degli effetti negativi sul gettito è limitata unicamente ai casi degli operatori che non detraggono l'IVA sugli acquisti in tutto o in parte (ad esempio i soggetti in regime forfetario, gli operatori in settori esenti, ecc.). Ai fini della quantificazione, è stata calcolata la percentuale media di indetraibilità sull'intera platea degli operatori con partita IVA e sono stati stimati gli effetti complessivi in termini di perdita di gettito IVA per gli usi industriali in **33,7 milioni di euro**.

La variazione di gettito IVA complessiva relativa agli usi civili e agli usi industriali risulta pertanto stimata in **608,4 milioni di euro nel 2021**.

A tali oneri, si provvede ai sensi della norma di copertura finanziaria.

**Comma 2.** Si prevede che l'ARERA riduca, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Il predetto importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, **pari a 480 milioni per l'anno 2021**, si provvede ai sensi della norma di copertura finanziaria.

### **Art. 3 Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale con il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas**

La disposizione prevede che l'ARERA ridetermini, per il quarto trimestre 2021, il bonus sociale elettrico di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 28 dicembre 2007 e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del DL 29 novembre 2008, n. 185, fino a concorrenza dell'importo di 450 milioni di euro. Il predetto importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, **pari a 450 milioni per l'anno 2021**, si provvede ai sensi della norma di copertura finanziaria.



**ART 4 Abrogazione e modifica di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi**

La norma in esame dispone, al comma 1, l'abrogazione di alcune disposizioni di legge, enumerate nella tabella di cui all'Allegato I, che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi ritenuti non più necessari: trattandosi di norme a carattere ordinamentale, le abrogazioni di cui al presente comma non comportano effetti sulla finanza pubblica.

In particolare, si prevede l'abrogazione disposizioni di cui all'Allegato 1, di seguito dettagliatamente indicate:

- **Riga 1.** La disposizione abroga l'art. 1, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188. I predetti commi prevedono che con regolamento ministeriale, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le modalità per il tracciamento dei prodotti del tabacco. Successivamente all'entrata in vigore dei predetti commi, l'art. 16 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, in attuazione della Direttiva 2014/40UE, ha nuovamente disciplinato la materia, prevedendo un nuovo meccanismo di determinazione delle modalità di tracciamento dei prodotti del tabacco. Vi si stabilisce in particolare che il confezionamento unitario debba contenere
  - a) la data e il luogo di lavorazione;
  - b) l'impianto di lavorazione;
  - c) il macchinario utilizzato per la lavorazione dei prodotti del tabacco;
  - d) il turno di produzione oppure l'orario di lavorazione;
  - e) la descrizione del prodotto;
  - f) il mercato di destinazione per la vendita al dettaglio;
  - g) l'itinerario previsto del trasporto;
  - h) se del caso, l'importatore nell'Unione;
  - i) l'effettivo itinerario del trasporto dal fabbricante.

Alla luce dell'entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 6 del 2016, pertanto, l'abrogazione dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 188 del 2014 ha carattere di semplice razionalizzazione del sistema normativo, rivestendo natura ordinamentale e non ha effetti finanziari.

- **Riga 2.** L'articolo 4 del d. lgs. 93 del 2016 prevede la possibilità, mediante Regolamento, di individuare gli interventi e le modalità applicative per la razionalizzazione delle procedure contabili e per il miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata nel rendiconto generale dello Stato. L'abrogazione si rende necessaria in quanto la disposizione è stata superata dall'art. 6, comma 5, del d.lgs. 16 marzo 2018, n. 29.
- **Riga 3.** Si abroga l'articolo 51, comma 1 del d.l. 76 del 2020, eliminando la prevista adozione di uno o più dpcm che individuano interventi urgenti finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti per i quali si può richiedere che non siano assoggettati a VIA.
- **Riga 4.** Si abroga l'articolo 3, comma 3 del D. Lgs. 66 del 2017, eliminando la prevista adozione di un Regolamento che individui le modalità attuative relative alla definizione dell'organico e all'assegnazione del personale ATA.
- **Riga 5.** Si abroga l'Articolo 1, comma 468, della legge di bilancio per il 2019, eliminando la previsione di un decreto attuativo mediante il quale sono attualizzati i criteri di valutazione



dei piani di attività realizzati, anche ai fini dell'istituzione di nuovi ITS o dell'accorpamento di quelli esistenti.

- **Riga 6.** Si abroga l'articolo 74, comma 7-ter, eliminando la prevista adozione di un regolamento concernente l'aggiornamento della disciplina regolamentare vigente in materia di reclutamento e di accesso alla qualifica dirigenziale e agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.
- **Riga 7.** Si abroga l'articolo 1, comma 146, della legge di bilancio per il 2020, eliminando la prevista adozione del decreto del Ministro della PA in materia di accessibilità dei dati relativi a procedure concorsuali.
- **Riga 8.** Si abroga l'articolo 1, comma 51, della l. 107 del 2015, eliminando la prevista adozione del decreto del Ministero dell'istruzione di definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori.

Il **comma 2** è volto a modificare il procedimento con cui devono essere disciplinati il corso di laurea in scienze della formazione primaria e il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, rinviando a quanto già previsto per analoghi corsi. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta effetti sulla la finanza pubblica.

Il **comma 3** proroga il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117". Al fine di consentire l'adozione del decreto ministeriale in itinere senza che la sorveglianza radiometrica sia medio tempore sottoposta alla disciplina di cui all'Allegato XIX del citato decreto legislativo si ritiene necessario stabilire una proroga per l'adozione del predetto decreto al 30 novembre 2021. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta effetti sulla finanza pubblica.

#### **Art. 5 (Disposizioni finanziarie)**

L'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie.

**Comma 1.** Prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, determinati in 2.838,4 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 3.538,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che presenta le necessarie disponibilità del bilancio dello Stato tenuto conto della effettiva fruizione del beneficio previsto dal richiamato articolo 120, comma 6, del decreto-legge n. 34/2020;




- b) quanto a 1.709 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di cui 32 milioni di euro per l'anno 2021 riferibili al predetto comma 1, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate. Tali disponibilità sono state quantificate sulla base delle istanze effettive;
- c) quanto a 129,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
- d) quanto a 700 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 del 2021 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- e) quanto a 300 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, giacenti sul conto di gestione intestato allo stesso Fondo, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

**Comma 2.** Prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

27/09/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*





## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 27 settembre 2021.*

**Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto l'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;

Visto l'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;

Visto l'articolo 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure di sostegno alle imprese, alle famiglie e ai soggetti in condizione di fragilità economica e fisica mediante il contenimento dei costi delle bollette di elettricità e gas;

Considerata altresì la necessità ed urgenza di semplificare la legislazione vigente attraverso l'abrogazione o la modifica di alcune disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della transizione ecologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico)*

1. Anche al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, confermando per il quarto trimestre dell'anno 2021 quanto disposto per il terzo trimestre del medesimo anno dall'articolo 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, gli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche sono parzialmente compensati mediante:

a) l'utilizzo di una quota parte, pari a 700 milioni di euro dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero della transizione ecologica. Le risorse di cui alla presente lettera sono destinate al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;

b) il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, di ulteriori risorse pari a 500 milioni di euro.

2. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto dal comma 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, ulteriori risorse pari a 800 milioni di euro.

Articolo 2.

*(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale)*

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per

cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.

2. Al fine di contenere per il quarto trimestre 2021 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021.

### Articolo 3.

*(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale con il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas)*

1. Per il trimestre ottobre-dicembre 2021 le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il quarto trimestre 2021, fino a concorrenza dell'importo di 450 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021.

### Articolo 4.

*(Abrogazione e modifica di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi)*

1. Le disposizioni di cui all'Allegato 1 al presente decreto sono abrogate.

2. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Il corso di laurea in scienze della formazione primaria e il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica sono adeguati alle disposizioni di cui al presente articolo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. ».

3. All'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: « 30 settembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2021 ».

#### Articolo 5.

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, determinati in 2.838,4 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 3.538,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 1.709 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di cui 32 milioni di euro per l'anno 2021 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate;

c) quanto a 129,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

d) quanto a 700 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> del 2021 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

e) quanto a 300 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, giacenti sul conto di gestione intestato allo stesso Fondo, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Articolo 6.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GIORGETTI, *Ministro dello sviluppo economico*

CINGOLANI, *Ministro della transizione ecologica*

Visto, *il Guardasigilli*: CARTABIA

ALLEGATO 1  
(di cui all'articolo 4, comma 1)

## ELENCO DELLE DISPOSIZIONI ABROGATE

1	Articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188.
2	Articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93.
3	Articolo 51, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
4	Articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
5	Articolo 1, comma 468, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
6	Articolo 74, comma 7-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
7	Articolo 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
8	Articolo 1, comma 51, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

